

Per una storia di Roma nel Mediterraneo

Ben meglio di chi scrive hanno posto nel dovuto risalto la struttura della Sezione terza (*L'Ecumene romana*) della *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, splendidamente curata dall'amico Giusto Traina, i colleghi ed amici Frédéric Hurllet e Valerio Marotta. La *Storia d'Europa e del Mediterraneo* della Salerno Editrice, nelle Sezioni dedicate alla Storia greca e alla Storia romana¹ segue esempi illustri, quello della *Cambridge Ancient History* e quello della *Storia di Roma "Einaudi"* curata in Italia da Aldo Schiavone, che ha rappresentato e rappresenta tutt'ora un punto di riferimento per chi si avvicini agli studi antichistici, anche (e forse soprattutto) da un punto di vista storico-giuridico.

Per esigenze volte ad evitare eccessive intersezioni con la Sezione dell'opera dedicata alla storia greca (la seconda), il cui terzo volume in particolare, nel fermarsi sull'influsso dispiegato dalle città-stato greche sul mondo mediterraneo, tratta in modo esaustivo delle origini e del primo sviluppo di Roma², la Sezione curata da Giusto Traina prende le mosse dal 343 a.C., "anno che la tradizione liviana individua come l'inizio della prima guerra sannitica"³, ossia dalla prima espansione di Roma al di là dei confini del Lazio antico. Seguendo un'articolazione propria già della Sezione seconda, curata da Maurizio Giangliulo, anche la terza distribuisce i lavori, nei tre volumi che la compongono, lungo uno schema tripartito, per cui ciascun volume è aperto da un insieme di contributi volti a fornire una panoramica degli eventi nel periodo di riferimento (la *res publica* nel vol. V, il principato sino a Diocleziano nel VI, l'Impero tardoantico nel VII), per poi accogliere una serie di saggi intesi ad esaminare i contesti e le popolazioni

¹ La *Storia d'Europa e del Mediterraneo* della Salerno Editrice, sotto la direzione generale di Alessandro Barbero, si struttura in due parti: *Parte I. Il mondo antico* (voll. I-VII); *Parte II. Dal Medioevo all'età della globalizzazione* (voll. VIII-XV). In particolare la *Parte I. Il mondo antico* è suddivisa in tre sezioni: la prima, *La preistoria dell'uomo. L'Oriente mediterraneo*, a cura di Stefano de Martino, strutturata in due volumi (voll. I-II, Roma 2006); la seconda, *La Grecia*, a cura di Maurizio Giangliulo, analogamente in due volumi (voll. III, Roma 2007, IV, Roma 2008); la terza, quella oggetto del presente incontro, a cura di Giusto Traina, *L'Ecumene romana*, si estende su tre volumi (voll. V, Roma 2008, VI, Roma 2009, VII, Roma 2010).

² Si v. part. A. Ziolkowski, *Le origini di Roma e la società romana arcaica*, in Aa.Vv. (cur. M. Giangliulo), *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, Sez. II. *La Grecia*, 4. *Grecia e Mediterraneo dall'età delle guerre persiane all'ellenismo*, Roma 2008, 103 ss.; R. Fiori, *La repubblica romana e l'organizzazione della città-stato*, *ibid.*, 138 ss.; G. Tagliamonte, *Trasformazioni: dinamiche etniche, nuovi assetti del mondo italico ed espansione romana tra V e IV secolo*, *ibid.*, 173 ss.

³ G. Traina, *Premessa*, in Aa.Vv., *Storia d'Europa e del Mediterraneo* cit., III.5, 11.

"
"
"
"

coinvolte dall'ascesa e poi dal declino di Roma, per concludere con ricerche dedicate a società, economia e cultura nelle epoche considerate.

È stata già pienamente messa in luce, negli interventi precedenti, l'impostazione innovativa impressa alla Sezione terza della *Storia d'Europa e del Mediterraneo* dal suo curatore, nelle sue linee fondamentali. L'attraversa, quale fiume carsico, la prospettiva di particolare considerazione dell'influsso dispiegato dalle periferie nel quadro dell'avanzata imperialistica di Roma prima e nel processo di disfacimento dell'Impero romano poi, nell'ottica anche di una rivalutazione dello «sguardo che i provinciali e i barbari, quando è possibile conoscerne l'autentica prospettiva, rivolgevano all'impero»⁴. Quel che Valerio Marotta, nel suo contributo, a giusta ragione chiama il «definire un quadro non romano-centrico dell'ecumene imperiale»⁵. Questa è da sempre una delle linee portanti sottesa alle ricerche di Giusto Traina, che non a caso si riversa anche nel suo lavoro di curatore.

Altri profili di originalità risiedono nella maggiore snellezza della *Storia d'Europa* rispetto alle pubblicazioni enciclopediche anteriori (e non sarebbe diversamente possibile, dato che il piano generale dell'opera si estende dalla preistoria agli anni nostri), nell'inclusione di nuove prospettive della ricerca storica (con il coinvolgimento di autori per lo più della nostra generazione, o di quella successiva⁶) e nell'attenzione profonda ai fattori economici, giuridici e

⁴ G. Traina, *Imperi, città e spazio mediterraneo dal 343 al 27 a.C. (Introduzione)*, in Aa.Vv., *Storia d'Europa e del Mediterraneo* cit., III.5, 30. Si v. anche, fra l'altro, *ibid.*, 38: «La considerazione pluralistica delle diverse, sovrapposte e interconnesse esperienze del passato coloniale, da giustapporre e far interagire per arrivare attraverso una lettura contrappuntistica alla ricomposizione di una storia unitaria, è un modello utile anche a una ricostruzione dell'età della conquista romana, che si sottragga all'unilateralità e ai rischi dell'identificazione con la potenza dominante e che faccia spazio non solo alla sofferenza delle società sottomesse, ma anche alle loro valutazioni dell'esperienza imperialistica».

⁵ V. Marotta, *Roma e la sua ecumene: una prospettiva interdisciplinare di lettura*, in questo volume dei *Quaderni Lupiensi*.

⁶ È dato, questo, che caratterizza l'intero programma dell'opera, nei quindici volumi in cui si estende, come ben messo in risalto da S. Bono, *Storia d'Europa e del Mediterraneo. Una impegnativa impresa storiografica ed editoriale*, in *Mediterranea. Ricerche storiche* 5, 2008, 417 ss., part. 419 s.: «Altre caratteristiche di novità e di merito si devono riconoscere alla Stem, in parte derivate dalla stessa integrazione euro-mediterranea della visione e del piano dell'opera, in parte recate da altre scelte: anzitutto l'aver affidato la direzione e condivisione dell'opera a una squadra di docenti affermati ed esperti e insieme relativamente giovani, e di aver sollecitato la collaborazione di una schiera di giovani studiosi specialisti nei diversi settori (non mancano tuttavia anche anziani studiosi). Questo dato generazionale ha fatto sì che gli autori siano stati e saranno naturalmente disponibili a recepire e interpretare l'aggiornamento comportato in diverse discipline, anche soltanto negli anni del nostro secolo, dalle sempre nuove scoperte archeologiche (e ciò si riscontra particolarmente nei testi dei primi due volumi) e dalla rapida evoluzione storio-

sociali che hanno influenzato ascesa, affermazione e declino della dominazione romana, là dove il diritto è concepito, nella dinamica dell'opera in esame, segnatamente nella prospettiva dello sviluppo culturale dell'ecumene romana.

Quanto all'analisi delle linee portanti dell'espansione imperialistica di epoca repubblicana e del primo principato, risalta la valorizzazione delle linee storiografiche degli ultimi decenni, a partire dalle riflessioni di William Harris volte a demitizzare la tesi tradizionale del carattere difensivo dell'attività bellica romana – ponendo l'accento piuttosto sulla “consapevole volontà espansionistica” delle classi dirigenti⁷ –, per approdare alle considerazioni più variegiate della conquista in chiave di “appelli contro minacce esterne da parte di stati minori, richieste di intervento da parte di una delle fazioni che si contendono il potere all'interno di una comunità, aggressioni da parte di medie potenze che richiedono una reazione”⁸, sempre in quell'ottica di vicendevole influsso fra ‘culture locali’ e governo romano di cui s'è già ampiamente detto.

Una visuale, questa, che induce, per l'epoca del principato, a risaltare ad esempio il crescente aumento degli influssi di culture esotiche nel quadro dell'identità romana delle classi alte, con particolare riguardo al ‘modello’ della *domus Augusta*⁹.

Colpisce, sempre con sullo sfondo la trama indicata, anche il rilievo – nell'analisi di Traina e di molti degli autori dei volumi collettanei – conferito al profilo culturale delle classi dirigenti romane. Così comandanti militari ed esponenti della classe senatoria, oltre ad impadronirsi della lingua e delle nozioni geografiche loro utili a programmare e gestire la conquista, si sarebbero serviti di consulenti esperti delle diverse branche del sapere e dominanti in particolare la lingua greca e le consuetudini di stampo ellenistico, consapevoli che una più adeguata informazione sarebbe stata indispensabile per la loro azione politica¹⁰.

grafica, almeno nel senso di diversificazione di metodologie di ricerca e di teorie interpretative. L'apparato critico e specialmente la bibliografia ragionata che conclude ogni capitolo attestano l'‘aggiornamento’ intervenuto, che l'opera ha pienamente recepito».

⁷ W. V. Harris, *War and Imperialism in Republican Rome 327-70 B.C.*, Oxford 1979; Id., *The Italians and the Empire*, in Aa.Vv. (ed. W. V. Harris), *The Imperialism of Mid-Republican Rome*, in *MAAR*, 29, 1984, 89 ss.

⁸ Traina, *Imperi, città e spazio mediterraneo* cit., 36 ss., con rinvio alle conclusioni di C.B. Champion, A.M. Eckstein, *Introduction: The Study of Roman Imperialism*, in Aa.Vv. (edd. C.B. Champion, A.M. Eckstein), *Roman Imperialism. Readings and Sources*, Oxford 2004, 1 ss.

⁹ G. Traina, *Imperium, romanizzazione, espansione (Introduzione)*, in Aa.Vv., *Storia d'Europa e del Mediterraneo* cit., III.6, 13 ss., part. 17 ss.

¹⁰ Si v. ancora Traina, *Imperi, città e spazio mediterraneo* cit., 21 s.: «Col passare del tempo i Romani appresero a servirsi delle informazioni geografiche ed etnografiche in modo più raffinato, e questo permise loro di evitare molte situazioni difficili e superare gli errori precedenti. I comandanti, formati nell'ambito dell'ordine senatorio, impararono a esprimersi anche in greco, e

Il profilo forse di più intenso interesse, per uno storico del diritto, riguarda in ogni caso la critica formulata dallo ‘storico puro’ dell’antichità alla categoria di “romanizzazione”. Si tratta, per noi, del punto più complesso da ‘elaborare’, abituati come siamo a vedere questo processo dal punto di vista della progressiva affermazione del diritto (e in particolare della giurisdizione) romana nelle province, che lo adottarono (almeno quelle occidentali dell’Impero) in modo abbastanza spontaneo, sedotte da un ‘prodotto tecnologico’ molto superiore ai diritti locali che esse esprimevano, e grazie alla sapiente opera dei governatori locali. Nel nostro settore non si è ancora pronti – direi – a rinunciare a questo tipo di concettualizzazione¹¹.

Molto più avanti e diversificato, sul punto, il dibattito fra gli storici puri: la posizione di Giusto Traina in materia prende spunto da un importante studio di Patrick Le Roux sulla nozione di romanizzazione¹², per mostrare come non sia possibile vedere «gli equilibri e i meticcianti ... come un unico processo», e che «il miglior criterio per superare o abbandonare il concetto di romanizzazione ... sia riconoscere il multiculturalismo dell’impero romano»¹³.

È però un fatto, ammesso dallo stesso curatore, che di Roma, vista dalla

a sfruttare abilmente il bagaglio culturale del mondo ellenistico. L’uso di circondarsi di letterati greci non era inusuale presso i condottieri romani della tarda repubblica: nelle sue campagne asiatiche Pompeo si era fatto accompagnare dallo storico Teofane di Mitilene, e da uno studioso d’eccezione come Posidonio di Apamea. Prima di lui, Lucullo era stato accompagnato dal filosofo Antioco d’Ascalona, e dal poeta greco Archia, originario di Antiochia, incaricato di cantare le sue gesta... I Greci giocavano il ruolo fondamentale di intermediari con le comunità greche, diffuse in tutta l’Asia». V. anche Id., *Imperium, romanizzazione, espansione* cit., 15 s.: «Ai tempi eroici dell’affermazione di Roma nel Mediterraneo, non tutti i Romani potevano dirsi realmente ‘esperti’ del mondo esterno, e molti di essi continuavano a ignorare, magari per scelta ideologica, anche la cultura dei Greci. Ma il mondo era cambiato e almeno il bilinguismo greco-latino si era affermato come condizione necessaria per i dirigenti della massima potenza mondiale».

¹¹ Si v. sul punto, fra i numerosissimi interventi in materia, e a mero titolo esemplificativo di un dibattito assai più ampio, G. Woolf, *Becoming Roman. The origins of Provincial civilization in Gaul*, Cambridge 1998; P. Le Roux, *La romanisation en question*, in *Annales ESC*. 59, 2004, 287 ss.; H. Inglebert, *Les processus de romanisation*, in Aa.Vv. (ed. H. Inglebert), *Histoire de la civilisation romaine*, Paris 2005, 421 ss.; S. Janniard, G. Traina, *Sur le concept de ‘romanisation’*. *Paradigmes historiographiques et perspectives de recherche. Introduction*, in *MEFRA*. 118, 2006, 71 ss.; G.A. Ceconi, *Romanizzazione, diversità culturale, politicamente corretto*, in *MEFRA*. 118, 2006, 81 ss., e gli altri contributi (di F. Lamberti, V. Marotta, G. Traina, S. Janniard, H. Rix) del dossier apparso in *MEFRA*. 118; M.-L. Haack, *Il concetto di ‘transferts culturels’: un’alternativa soddisfacente a quello di romanizzazione? Il caso etrusco*, in Aa.Vv. (cur. G. Urso), *Patria diversis gentibus una? Unità politica e identità etniche nell’Italia antica. Atti del convegno internazionale di Cividale del Friuli, 20-22 settembre 2007*, Pisa 2008, 135 ss.

¹² Le Roux, *La romanisation en question* cit. 287 ss. Si v. altresì i contributi citati *retro*, in nt. precedente.

¹³ Traina, *Imperi, città e spazio mediterraneo* cit., 30.

periferia, si riconosceva l'indubbia superiorità sul piano tecnico. I Romani sono costruttori, per alcuni, di «mercati, ponti e terme».

A mio modo di vedere anche sul piano del diritto non può disconoscersi, ad opera delle classi dirigenti romane, la produzione di un prodotto 'tecnologico' di portata superiore: l'intelligenza romana consisté, come in una serie di altri campi, nel cogliere gli elementi giuridicamente validi presenti in diritti e prassi locali diverse dalla propria e 'recepire' gli stessi, nel quadro di un eclettismo che avrebbe condotto a fornire tutela nell'ambito, prevalentemente, dell'editto pretorio e attraverso, poi, gli strumenti della normazione imperiale, ad istituti e regole di provenienza non romana¹⁴.

Anche la sapiente mediazione politica dei governatori sarebbe stata funzionale a tale processo: i governatori locali, nel gestire le province loro affidate, avrebbero in numerosi casi lasciato prevalere usi e prassi locali, nella risoluzione delle controversie, senza pretendere di imporre a tutti i costi un 'modello' normativo che avrebbe destabilizzato e creato più di un problema di compatibilità e 'diplomatico'¹⁵.

Basti – a titolo di esempio della politica romana nel primo principato – richiamare il primo, il terzo e il quarto Editto di Cirene, del 7/6 a.C., che dettano norme giuridiche valide solo per la Cirenaica, norme relative alla composizione delle giurie e alla facoltà di accusare in processi capitali; regole sull'obbligo di prestare liturgie da parte dei Greci insigniti della cittadinanza romana; disposizioni sulla nomina di giudici in processi non capitali¹⁶.

Quanto alla relazione fra *princeps* e governatori, e fra questi e le élites locali, basterà in questa sede menzionare le relazioni fra l'imperatore Traiano e Plinio

¹⁴ Si v., per tutti, M. Bretonne, *Il diritto a Roma*, in M. Bretonne, M. Talamanca, *Il diritto in Grecia e a Roma*, Bari 1994, 91 ss., part. 104-109: «Quanto al diritto romano tutti dovrebbero essere d'accordo nel considerarlo la creazione tecnica di un ceto professionale elitario, e nello stesso tempo 'una realtà della storia sociale ed economica' ... il diritto nel mondo romano è ... la creazione tecnica di un ceto di specialisti. Essi hanno inventato, e applicato, i metodi idonei a obbiettivare e neutralizzare i conflitti di interessi. Attraverso di loro il diritto è venuto acquistando la sua autonomia rispetto al mondo magico-religioso e rispetto alle valutazioni etico-politiche».

¹⁵ Sull'attività dei governatori provinciali nei primi secoli del principato, sotto una prospettiva storica, si v. per tutti F. Hurlet, *Le proconsul et le prince d'Auguste à Dioclétien*, Bordeaux 2006, part. 126 ss., 197 ss.; si v. altresì il lavoro di G.D. Merola, *L'amministrazione del principato*, in Aa.Vv., *Storia d'Europa e del Mediterraneo* cit., III.6, 503 ss., part. 522 ss.; dalla prospettiva della giurisdizione criminale si v. da ultimo B. Santalucia, "Praeses provideat". *Il governatore provinciale fra 'iudicia publica' e 'cognitiones extra ordinem'*, in Aa. Vv. (cur. D. Mantovani, L. Pellecchi), *Eparcheia, autonomia e 'civitas Romana'*. *Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C. - II d.C.)*, Pavia 2010, 69 ss.

¹⁶ Sugli editti della Cirenaica si v., per tutti, G. Purpura, *Gli Edicta Augusti ad Cyrenenses e la genesi del SC Calvisiano*, in *AUPA*, 55, 2012, 463 ss. (ove letteratura precedente).

il giovane. Traiano, nel rispondere ad uno degli innumerevoli quesiti posti da Plinio nel contesto del suo governatorato in Bitinia, consultato stavolta circa l'onorario che i privati dovevano versare in Bitinia per l'accesso al decurionato, si rifiutò di dettare un principio universalmente valido (*in universum a me non potest statui*), suggerendo al proprio legato di uniformarsi all'uso di ciascuna città¹⁷. Emblematico, nel caso in esame, l'intento di conservare (per quanto possibile) usi e costumi precedenti all'intervento romano nella regione, al fine di non creare focolai di destabilizzazione.

Analogo intento, negli interventi normativi emananti dal potere centrale, è rilevabile – a mio modo di vedere – anche da quel che trapela dagli statuti municipali. Così, ad esempio, disposizioni contenute nella *lex Irnitana* mostrano la volontà di Roma, nel concedere la *lex municipii* alla comunità che ne faceva richiesta, alla fine del I sec. d.C., di non modificare usanze locali consolidate.

Basti pensare alla previsione di *lex Irn.* 31, che dispone che il numero dei componenti del senato municipale debba essere stabilito a 63, *quod (= quot) ante h(anc) l(egem) rogatam iure more eiius municipii fuerunt*; o a quella di *lex Irn.* 50, che dispone la creazione di 11 curie nel municipio, quantità evidentemente corrispondente ai 'quartieri' dell'*oppidum* prima della strutturazione di esso in *municipium*; ovvero, ancora, alla previsione di *lex Irn.* 81, che prevede che la distribuzione dei posti a sedere negli spettacoli debba avvenire "*quibus locis quaeque genera hominum ante hanc legem spectare solita sunt*". Si tratta, certo, del rinvio a prassi locali consolidate, che difficilmente Roma aveva interesse a modificare. Tuttavia tali disposizioni 'conservative' documentano la volontà, ad opera del governo centrale, di tener conto delle realtà sulle quali si andava ad incidere, non modificando in modo radicale abitudini e rapporti già assestati in sede locale (in particolare, ovviamente, per quel che atteneva agli interessi delle élites)¹⁸.

Se questo era il modo di procedere di Roma per l'Occidente, a maggior ra-

¹⁷ Plin. *epist.* 10.113: *Honorarium decurionatus omnes, qui in quaque civitate Bithyniae decuriones fiunt, inferre debeant necne, in universum a me non potest statui. Id ergo, quod semper tutissimum est, sequendam cuiusque civitatis legem puto, sed verius eos, qui invitati fiunt decuriones, id existimo acturos, ut praestatione ceteris praeferantur.*

¹⁸ Sulla *lex Irnitana* mi si consenta il rinvio a F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, Napoli 1993, nonché a due lavori in corso di pubblicazione: *I magistrati locali nei bronzi giuridici delle province iberiche*, in Aa.Vv. (cur. Estibaliz Ortiz de Urbina), *Los magistrados locales de Hispania*, prevedibilmente 2013; *La giurisdizione nei 'municipia' dell'occidente romano e il cap. 84 della 'lex Irnitana'*, in Aa.Vv. (cur. R. Haensch), *Recht haben und Recht bekommen im roemischen Reich*, prevedibilmente 2014. Si v. altresì i recentissimi volumi di J.G. Wolf, *Die Lex Irnitana. Ein römisches Stadtrecht aus Spanien. Lateinisch und Deutsch*, Darmstadt 2011; e Id., *Lex Irnitana. Gesammelte Aufsätze*, Berlin 2012.

gione deve supporre una prudenza di Roma nei rapporti con le città d'Oriente, assai più distanti quanto a forme di governo, organizzazione interna, orizzonte culturale e così via elencando.

Pur non essendo pronta quindi, per le ragioni appena enunciate, e da storica-giurista, a rinunciare al concetto di 'romanizzazione', cederei di buon grado alla tentazione di vedere quest'ultima, in alcuni campi (fra questi, appunto, quello giuridico) come una forma peculiare di 'acculturazione', dove non soltanto Roma introduce e cura la diffusione del proprio modello giuridico e istituzionale, ma le realtà locali dal canto loro, nel contesto dell'espansione romana, si fanno portatrici di istanze giuridiche 'forti', per produrne o l'inserimento nel quadro della produzione normativa romana, ovvero la tolleranza, da parte romana, del persistere di sacche di 'usi' e 'diritti locali'¹⁹. V'è da ringraziare il Collega ed Amico Giusto Traina, per aver riproposto alla discussione – anche dei romanisti – linee teoriche e riflessioni storiografiche di una scienza 'sorella', quale la storia antica, per aggiungere linfa nuova a un insieme di indagini che si profila ancora fecondo di apporti futuri.

Francesca Lamberti
(Università del Salento)
francesca.lamberti@unisalento.it

¹⁹ Si rinvia, per tutti, sul punto, al bellissimo lavoro di V. Marotta, *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale*, in Aa.Vv., *Storia d'Europa e del Mediterraneo* cit., III.6, 541 ss., part. 575 ss.

